



MC LEGAL
MAZZOLA CARRELLA & ASSOCIATI

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

in funzione di Giudice del Lavoro

RICORSO EX ART. 414 CPC

CON RISPETTOSA ISTANZA PER LA TRATTAZIONE UDIENZE DA REMOTO

E DI ISTANZA AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Per i **Sigg. ri** docenti: **IRIS FERRERI** nata il 20/03/2001 a Catania e residente in Via Mascagni n.1, Barrafranca (Enna) (C.F. : Frrrsi01c60c351z); **ANTONIO FEDERICO FERRERI** nato il 2.2.1994 e residente in Via Mascagni 1 n° 1 BARRAFRANCA (Enna) C.F.: FRRNNF94B02C351Q; **BERNUNZO MICHELE** nato il 28.01.1987 in Mazzarino (CL) e residente in Contrada Grazia n° 26, provincia di Enna C.F.: BRNMHL87A28F065U; **VALENTINA ASARESI**, nata il 21/05/1991 ad Enna e residente in Contrada Grazia 24 Barrafranca, provincia di Enna C.F.: SRSVNT91E61C342A; tutti rappresentati e difesi con poteri congiunti e/o disgiunti dagli **Avv.ti Daniela Maria Carrella** (CRRDLM81M54L845S), **Avv. Liberato Mazzola** (MZZLRT65H17F030N) e **Gaia Maria Carrella** (CRRGMR93C64I862X) dello studio **MC LEGAL MAZZOLA CARRELLA & ASSOCIATI** con sede in Sorrento (Na) al Corso Italia 261, ed elettivamente domiciliati digitalmente presso le pec comunicate al proprio Ordine professionale di appartenenza danielamaria.carrella@forotorre.it; liberatomazzola@ordineavvocatura.it; gaia.carrella@forotorre.it; i quali dichiarano di voler ricevere notificazioni e le comunicazioni di rito, avvisi e i provvedimenti emessi fuori udienza ai sensi del D.L. n. 35/05 convertito nella L. 80/05 e successive modificazioni ed integrazioni, al seguente numero di fax 081-8774518 ovvero ai seguenti indirizzi e-mail (PEC): danielamaria.carrella@forotorre.it; liberatomazzola@ordineavvocatura.it; gaia.carrella@forotorre.it; in virtù di procure rilasciate in calce al presente atto;

CONTRO

1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, c.f. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, in persona del *l.r.p.t.* con sede al Viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* presso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Via Arsenale, 21 ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;

2) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE** c.f. 97613140017, Torino, Via Vittorio Emanuele, 70; pec: drpi@postacert.istruzione.it in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino Via Arsenale, 21 ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;

3) **UFFICIO V SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO PROVINCIALE DI TORINO**, c.f. 80089530010 via Coazze 18 10138, Torino in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, pec: uspto@postacert.istruzione.it domiciliato *ex lege* presso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino Via Arsenale, 21 ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;

E CONTRO

i docenti iscritti nella I Fascia delle G.P.S. sostegno *pleno iure* e, contestualmente, nella II fascia con punteggio superiore e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Torino, valide per il biennio 2022/2024, che sarebbero scavalcati in graduatoria dai ricorrenti. - *tutti i controinteressati in atti*;

AD OGGETTO

SORRENTO – Corso Italia, 261 – 80067 / **NAPOLI** – Via Generale Giordano Orsini 46 - 80134

Tel. + 039 081 807 56 48 – Fax + 039 081 8774518 P. Iva 0824 17 81 213 – studio@mclegal.info

pag. 1- www.mclegal.info





Riconoscimento del diritto alla contrattazione in favore degli aspiranti docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'insegnamento sul sostegno all'estero

PER LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti abilitati all'estero sul sostegno già inseriti in prima fascia GPS con riserva (in attesa del richiesto riconoscimento del titolo estero) a stipulare contratti a tempo determinato o a ottenere nomine da GPS 1 fascia sostegno finalizzate al ruolo (previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228) in base alla posizione occupata nella GPS sostegno e nelle rispettive graduatorie di II Fascia d'Istituto della provincia di Torino, c.c. ADSS, valida per gli aa. ss. 2022-23 e 2023-24, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

*0*00*

Nella specie, i ricorrenti chiedono all'adito Giudice del Lavoro che sia accertato e dichiarato il loro sostanziale (e non solo formale) e pieno diritto all'inserimento nella prima fascia con riserva delle graduatorie provinciali per le supplenze (cd. GPS) annualità 2022/2024 con il conseguente diritto alla contrattualizzazione e conseguente obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere alla loro chiamata nello scorrimento di tale fascia (e conseguentemente nelle rispettive graduatorie di II Fascia d'Istituto della provincia), ben potendosi conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata allo scioglimento della riserva sull'equiparazione del titolo estero, come del resto già previsto lo scorso anno con la circolare n. 25089/2021 del Ministero della Pubblica Istruzione nell'a.s. 2021/21 e per l'anno in corso dalla circolare n. 28597 del 29.7.2022 (cfr. all).

PREVIA EVENTUALE DISAPPLICAZIONE

dell'O.M. n. 112/2022 recante *"Procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 3 Maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"* e normativa correlata laddove lesiva della posizione di parte ricorrente; – in particolare- art. 7 lett e) ove prevede che **"l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto"**, nonché in ogni parte incompatibile con il diritto all'efficacia giuridica, in ordine al conferimento di nomine a termine e/o a tempo indeterminato, dell'iscrizione nella GPS sostegno I Fascia in virtù di titolo estero in attesa del riconoscimento.

FATTO

- i ricorrenti, docenti non di ruolo - conseguito all'estero il titolo di specializzazione utile all'insegnamento sul sostegno - hanno chiesto l'inserimento nella prima fascia delle nuove GPS di Sostegno con *riserva*, formate per il biennio 22/23-23/24 ai sensi dell'art. 3 co. 10 lett. a) dell'O.M. del Ministero dell'Istruzione prot. n. 112 del 6/5/2022;

- la *ratio* insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria **con riserva** va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicitare di regola effetti in tutte le fasi procedurali, comprese quelle finalizzate alla chiamata in servizio (cfr. Tar Lazio n. 3400/2019);

- l'ordinanza 112/2022 nella parte in cui dispone che *"l'inserimento con*
SORRENTO – Corso Italia, 261 – 80067 / **NAPOLI** – Via Generale Giordano Orsini 46 - 80134





MC LEGAL
MAZZOLA CARRELLA & ASSOCIATI

riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto" reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative dei ricorrenti, che non possono essere chiamati a svolgere attività lavorativa;

- a tutt'oggi i ricorrenti infatti non hanno ricevuto alcuna chiamata contrattuale.

*o*o*o

1. Come noto, le GPS (graduatorie provinciali supplenti) normalmente si aggiornano con cadenza biennale;
2. Invero, l'ordinanza n.112 del 6.5.2022 il MIUR ha disciplinato l'aggiornamento biennale delle Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia (GPS) e le corrispondenti Graduatorie di Istituto per il biennio 2022/2023 e 2023/2024;
3. In base all'ordinanza menzionata, le Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) nel caso di specie per il sostegno sono articolate in 2 fasce:
 - **GPS sostegno**
 - **prima fascia:** docenti specializzati su sostegno nel relativo grado
 - **seconda fascia:** soggetti privi della specializzazione che entro l'a.s. 2019/2020 abbiano maturato tre anni di servizio su posto di sostegno nel relativo grado e che abbiano o l'abilitazione o il titolo di accesso alla GPS di seconda fascia su quel grado di istruzione.
 - **Graduatorie di Istituto:**

Le graduatorie d'Istituto sono usate per le supplenze brevi (maternità, malattia...) e si suddividono in tre fasce:

 - **la prima fascia** è quella di cui fanno parte i docenti abilitati presenti nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento);
 - **la seconda fascia** è costituita da coloro che sono presenti nella GPS di prima fascia (docenti abilitati);
 - **la terza fascia** è costituita da coloro che sono presenti nella GPS di seconda fascia (docenti non abilitati).
4. Le Graduatorie Provinciali di Supplenza e di Istituto sono utilizzate per coprire le supplenze:
 - fino al 31 agosto (Graduatorie Provinciali di Supplenza);
 - fino al termine delle attività didattiche (Graduatorie Provinciali di Supplenza);
 - fino all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio (Graduatorie di Istituto).
5. Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e temporanee (che normalmente iniziano l'ultima settimana del mese di agosto ed entro l'inizio dell'anno scolastico) sono completamente digitalizzate per consentire, come riferisce il Ministero: *un'assegnazione delle cattedre più rapida ed efficiente.*
6. La novità introdotta con l'ordinanza 2022 è stata, come detto, la possibilità di accedere **con riserva** in caso di abilitazione/specializzazione estera conseguita dopo il termine di presentazione delle domande, da confermare con apposita ulteriore istanza entro il 20 luglio;
7. I ricorrenti, in possesso dei titoli di accesso per il reclutamento docenti (cfr. all.) hanno tutti formulato tempestivamente entro il 31.5.22, domanda informatizzata volta all'inserimento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per le relative classi di concorso (cfr. all.) indicando gli istituti e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capofila;

SORRENTO – Corso Italia, 261 – 80067 / NAPOLI – Via Generale Giordano Orsini 46 - 80134

Tel. + 039 081 807 56 48 – Fax + 039 081 8774518 P. Iva 0824 17 81 213 – studio@mclegal.info

pag. 3- www.mclegal.info



8. In particolare, i ricorrenti hanno segnalato, nelle ridette istanze e nell'apposita casella, il maturarsi del conseguimento del titolo alla specializzazione al sostegno entro la data del 20 luglio (cfr. all);
9. I ricorrenti hanno dunque presentato, entro la data del 20 luglio, altresì l'apposita istanza telematica di 'scioglimento della riserva' indicando gli estremi specifici del titolo abilitativo conseguito all'estero; (cfr. all);
10. I ricorrenti hanno quindi proceduto a trasmettere la prevista richiesta di equivalenza del titolo conseguito all'estero, per la quale non hanno ancora ricevuto riscontro (cfr. all);
11. All'esito della pubblicazione della circolare sulle supplenze 2022/2023 da parte del Ministero dell'Istruzione, con la nota 28597 del 29 Luglio 2022 (cfr. all) sono state fornite le Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022;
12. I ricorrenti hanno presentato le domande per Incarico Annuale da GPS entro i termini previsti (ovvero entro il 16.8.22) (cfr. all.);
13. Il sistema informatizzato Istanze on line del MIUR non ha consentito ai docenti aspiranti iscritti con riserva in I fascia di compilare la sezione espressione preferenze sedi per supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo come da D.M. del 21/07/2022;
14. I ricorrenti hanno quindi immediatamente avanzato richiesta alle amministrazioni resistenti di prendere in considerazione la scelta delle preferenze 150 scuole facendo riferimento alle precedenti scelte ADSS Sostegno 2 fascia GPS effettuata online, ovvero di considerare valevole la scelta per le GPS incrociate sostegno di Fascia 2 anche ai fini delle GPS prima fascia (cfr. all. pec all'ufficio del provveditorato di Torino ed al Ministero dell'Istruzione);
15. ciò, come detto, in ragione della oggettiva impossibilità di inserire la scelta delle sedi anche per la prima fascia delle GPS Sostegno;
16. tale diffida mezzo pec con cui hanno richiesto di considerare la scelta delle sedi espressa per la II fascia quale formale atto di scelta delle sedi per GPS di fascia 1 sulla classe di concorso ADSS, non ha ricevuto - a tutt'oggi - risposta motivata (cfr. all.);
17. Successivamente, sono state pubblicate sul sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Torino – posto comune e sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024;
18. I ricorrenti risultano tutti inclusi nelle graduatorie GPS 1 fascia con riserva della provincia di Torino e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto per le classi di concorso di riferimento (cfr. all. e <http://www.istruzioneepiemonte.it/torino/tag/graduatorie-docenti/>);
19. Tuttavia, l'attuale inclusione nella 1 fascia GPS non ha alcuna effettiva valenza pratica per i medesimi in quanto, a mente della previsione dell'O.M. su citata n.112/22, non potranno essere destinatari di alcuna chiamata funzionale alla stipula di contratto di impiego nello scorrimento delle graduatorie di prima fascia;
20. l'ordinanza 112/2022 nella parte in cui dispone che *"l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto"* reca dunque un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative dei ricorrenti, che vedono pregiudicata la valenza sostanziale dell'inclusione con riserva, non potendo essere destinatari di chiamata funzionale allo svolgimento di attività lavorativa;



21. Di modo che i medesimi saranno 'scavalcati' nello scorrimento della 1 fascia GPS anche dai docenti ivi inseriti con punteggio inferiore al loro ed, altresì, da quelli inseriti nella seconda fascia con punteggio superiore in tale elenco (sic);
22. le assegnazioni avvengono, a partire dagli ultimi giorni del mese di agosto, secondo l'ordine di graduatoria partendo dalla I fascia e vengono assegnate prioritariamente:
 - ✓ le supplenze annuali quelle per la quale il servizio inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo;
 - ✓ le supplenze "fino al termine delle attività didattiche" sono utilizzate anche per la copertura di quelle cattedre costituite in organico di fatto in seguito all'aumento delle classi e degli alunni
 - ✓ Poi, i contratti con scadenza al 30 giugno sono stipulati per la copertura di ore residue inferiori all'orario di cattedra, pari o inferiori quindi alle sei ore settimanali;
 - ✓ Infine, ad opera dei Dirigenti Scolastici, supplenze brevi.
23. Le supplenze più rilevanti sia dal punto di vista economico (pagamento prolungato, anche nel periodo estivo) che giuridico (supplenze che danno esito a maggiori punteggi aggiuntivi nelle successive graduatorie) vengono attribuite preliminarmente agli aspiranti della I fascia;
24. I ricorrenti, dunque, non possono ad oggi accedere all'attribuzione degli incarichi di maggior rilevanza economica e giuridica (attribuzioni da scorrimento graduatorie I fascia);
25. I ricorrenti, vieppiù, non possono ad oggi acquisire il punteggio che - di contro - matureranno i colleghi che verranno chiamati in loro vece per la stipula contrattuale e non potranno beneficiare - anche nel futuro - di alcuna pratica valenza dell'inserimento con riserva;
26. Inoltre, evidentemente, l'inclusione in prima fascia GPS con riserva senza diritto alla chiamata contrattuale preclude ai ricorrenti ogni chance di chiamata e di incamerare un reddito lavorativo (potendo evidentemente essere – se del caso – chiamati unicamente in presenza di eventuali posti residui all'esito dello scorrimento di tutta la graduatoria di I fascia e della II fascia per i punteggi superiori);
27. Il mancato riconoscimento del diritto alla contrattualizzazione preclude per i ricorrenti, altresì l'irripetibile chance di poter fruire della proroga straordinaria che consentirebbe loro - **in caso di chiamata dalle GPS I fascia - addirittura la possibilità di vedersi immessi in ruolo** ed uscire dal precariato, come previsto dalla **proroga del piano straordinario di assunzioni finalizzata alle immissioni in ruolo ai sensi dell'articolo 5-ter del dl n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022;**
28. Di fatto, ad oggi, l'inclusione in I fascia GPS dei riservisti titolari di specializzazione sostegno/abilitazione estera conseguita entro il 20 Luglio si trovano nella medesima posizione giuridica dei NON INCLUSI in tale fascia!!
29. Non conseguono alcun effetto pratico dalla loro inclusione;
30. Di modo che l'impossibilità di scelta delle sedi (impedita dal sistema telematizzato del MIUR *Istanze on line*) e del diritto ad essere chiamati per la stipula dei contratti nello scorrimento della prima fascia delle GPS, in cui i ricorrenti sono inclusi con riserva, appare illegittima, produttiva di danni imminenti ed irreparabili ed in palese contrasto con le norme di rango superiore, per i seguenti

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. SULLA VALENZA SOSTANZIALE DELLA 'RISERVA' CAUTELARE.



DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE IN FAVORE DEGLI ASPIRANTI DOCENTI CHE HANNO CONSEGUITO IL TITOLO DI SOSTEGNO (O DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO) ALL'ESTERO.

I ricorrenti, pur avendo riconosciuto il titolo all'inserimento in graduatoria nella I fascia da riservisti, in base alla norma regolamentare posta dall'OM 112 del 6.5.22 non possono di fatto essere chiamati per incarichi contrattuali in base alle graduatorie delle fasce riservate ai docenti abilitati: ciò configura un'incomprensibile disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Gli odierni ricorrenti chiedono dunque, con il presente ricorso, il riconoscimento **pieno** e non formale del diritto all'inclusione nella graduatoria di prima fascia con riserva, ovvero comprensivo della chiamata contrattuale, alla luce della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente che, da un lato, consente l'inclusione nelle graduatorie di prima fascia per i docenti specializzati al sostegno/abilitati pur con titolo estero in attesa di scioglimento di riserva sull'equiparazione, dall'altro nega che tale diritto abbia una valenza pratica, in quanto la negazione del diritto di chiamata rende del tutto inutile data l'inclusione in I fascia (che non sarà produttiva né di reddito, né di punteggio, perdendo altresì qualsivoglia rilievo anche la valenza stessa della riserva).

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione dell'Ordinanza Ministeriale, ha di fatto escluso i ricorrenti dalla possibilità di poter essere destinatari di contratti di lavoro e dare una connotazione sostanziale all'inserimento nella I Fascia delle GPS ed alla funzione cautelare della riserva.

Di fatto, ad oggi, l'inclusione dei riservisti titolari di specializzazione sostegno/abilitazione estera conseguita entro il 20 Luglio si trovano nella medesima posizione giuridica dei NON INCLUSI in tale fascia.

Non conseguono alcun effetto pratico dalla loro inclusione.

La previsione, infatti, priva di concreta efficacia l'**inserimento con riserva nelle GPS** di coloro che hanno conseguito il titolo all'estero entro la data del 20 Luglio, considerando i lunghi tempi di definizione dei procedimenti di riconoscimento dei titoli e l'assoluta incertezza che a tutt'oggi caratterizza la disciplina applicabile ai titoli di sostegno ed a dispetto, peraltro, della grande necessità di docenti abilitati al sostegno.

Tuttavia, se l'iscrizione nella graduatoria avesse il solo fine di cristallizzare in maniera formale la posizione dei ricorrenti, consentendo frattanto l'attribuzione ad altri soggetti peggio gradati dei posti frattanto vacanti, non avrebbe senso alcuno, in quanto non preserverebbe in alcun modo la loro posizione sino allo scioglimento della riserva.

Ciò in quanto, impedire la chiamata contrattuale implica la negazione proprio della TUTELA ANTICIPATORIA CUI L'INSERIMENTO CON RISERVA È PREORDINATO e cioè, l'attribuzione degli incarichi di supplenza, così sostanzialmente pregiudicando il diritto soggettivo all'inserimento con riserva (e precludendo al suo titolare di conseguire la concreta utilità sottesa a tale diritto soggettivo).

Attualmente, sull'illegittimità dell'O.M. 112/22 per una posizione sostanziale identica a quella dei ricorrenti si è pronunciato il Tribunale di Genova con sentenza di merito passata in giudicato n. 635/22.

Ivi il Tribunale, sul ricorso patrocinato dagli scriventi avvocati per un'aspirante docente specializzata nella stessa data dei ricorrenti odierni e presso la medesima scuola in Albania, Wisdom Kolegj Universitar e con domanda di

SORRENTO – Corso Italia, 261 – 80067 / **NAPOLI** – Via Generale Giordano Orsini 46 - 80134

Tel. + 039 081 807 56 48 – Fax + 039 081 8774518 P. Iva 0824 17 81 213 – studio@mclegal.info

pag. 6- www.mclegal.info



inserimento in GPS e di scioglimento presentata in pari data agli odierni ricorrenti, sic 19 luglio 2022 (cfr. ricorso e sentenza in atti), ha ritenuto: *“Peraltro, come puntualmente allegato in ricorso, l’inserimento della Montepiano nella prima fascia della gps è privo di alcuna effettiva utilità in quanto, ai sensi dell’ O.M. n 112/2022, non potrà essere destinataria di alcuna chiamata funzionale alla stipula di contratto di impiego nello scorrimento delle graduatorie di prima fascia, poiché tale normazione di fonte secondaria prevede, all’art 7, che l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione quale avente titolo alla stipula di contratto, reca dunque un pregiudizio contra ius alla posizione soggettiva della ricorrente, che vede in sostanza pregiudicata la valenza sostanziale dell’inclusione con la clausola di riserva”.*

Invero, impedire ai docenti inseriti in I fascia Gps con RISERVA di ricevere contratti nelle more dell'equiparazione in Italia, costituisce illegittimo **DINIEGO DELLA FUNZIONE CAUTELARE PROPRIO DELLA RISERVA** con evidente violazione del principio di ragionevolezza e di logicità congruità dell'azione amministrativa.

La previsione ordinamentale richiamata si rivela quindi illegittima laddove la RISERVA costituisce ex se una cautela idonea alla salvaguardia delle posizioni di diritto delle parti.

Al riguardo, proprio con riferimento a tale passaggio della norma appena richiamata, si legga **ORDINANZA CAUTELARE TRIBUNALE DI CROTONE DR. SALVATORE MARINÒ DEL 10.11.22** (caso analogo - titolo conseguito all’ estero nelle more di riconoscimento– sussistenza periculum e fumus): *“TALE PERIODO DELL’ORDINANZA MINISTERIALE [art 7 O.M. 112/22] SIA ILLEGITTIMO PER ECCESSO DI POTERE (e, in particolare, per violazione del principio di ragionevolezza e di logicità- congruità dell’azione amministrativa), in quanto IMPEDISCE AL BENEFICIARIO DELL’INSERIMENTO CON RISERVA (garantito dal precedente periodo dell’art.7, co.4, lett.e, dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 6/5/2022) di ottenere PROPRIO QUELLA TUTELA ANTICIPATORIA CUI L’INSERIMENTO CON RISERVA È PREORDINATO (cioè, l’attribuzione degli incarichi di supplenza), così sostanzialmente pregiudicando il diritto soggettivo all’inserimento con riserva (e precludendo al suo titolare di conseguire la concreta utilità sottesa a tale diritto soggettivo).*

Dunque, anche in omaggio al principio della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art.24 Cost., DEVE PROCEDERSI ALLA DISAPPLICAZIONE INCIDENTALE EX ART.5, ALL.E), L.2248/1865 DELL’ULTIMO PERIODO DELL’ART.7 (CO.4, LETT.E) DELL’ORDINANZA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DEL 6/5/2022 (POICHÉ ILLEGITTIMO PER LE RAGIONI DI CUI SI È DETTO SOPRA) E DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente all’ottenimento degli incarichi di supplenza (che costituisce un corollario del diritto all’inserimento con riserva) e condanna del Ministero dell’Istruzione all’adozione dei provvedimenti consequenziali”.

Ed ancora, su medesima fattispecie: **TRIBUNALE DI ROMA DR. ANNAMARIA LIONETTI, N. CRONOL. 111723/2022 DEL 23/11/22** (ordinanza cautelare – docente con specializzazione conseguita all’estero nelle more di riconoscimento – sussistenza periculum e fumus) (pag. 2): *“TALE DISPOSIZIONE*

SORRENTO – Corso Italia, 261 – 80067 / **NAPOLI** – Via Generale Giordano Orsini 46 - 80134

Tel. + 039 081 807 56 48 – Fax + 039 081 8774518 P. Iva 0824 17 81 213 – studio@mclegal.info

pag. 7- www.mclegal.info





NON PUÒ RITENERSI CONFORME ALLO SCOPO DELL'INSERIMENTO CON RISERVA EVIDENTEMENTE DIRETTO A GARANTIRE AL DOCENTE, CHE HA TEMPESTIVAMENTE RICHIESTO IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO CONSEGUITO ALL'ESTERO, DI PARTECIPARE SIA ALLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO SIA ALLA PROCEDURA STRAORDINARIA DI RECLUTAMENTO RICHIAMATA.

Nello stesso senso, il su richiamato **TRIBUNALE DI GENOVA SENTENZA N. 653/22 DEL 27.10.222 DR. BARENGHI** (Azione patrocinata dagli scriventi con medesima situazione sostanziale: Docente con identica specializzazione albanese della ricorrente nelle more di equiparazione in Italia. Richiesta disapplicazione art 7 OM 112/22 Riconoscimento diritto ad ottenere nomine anche finalizzate all'immissione in ruolo -). **"Dichiara il diritto della ricorrente a stipulare contratti a tempo determinato ovvero ad ottenere nomine dalla GPS prima fascia, posti di sostegno, finalizzate all'immissione in ruolo, in base alla posizione occupata nella GPS per sostegno e nelle rispettive graduatorie di seconda Fascia d'Istituto della provincia di Genova, valide per gli anni scolastici 2022-23 e 2023-24"**.

Così anche **Tribunale di Cassino sezione Lavoro Dr. Pignata**, ordinanza cautelare del 4.7.2020 di conferma del cautelare, **nell'assolutamente analogo caso di una docente inserita con riserva in attesa del riconoscimento del titolo di abilitazione: "Venendo all'esame del fumus, l'argomento speso in sede di reclamo dall'amministrazione scolastica, secondo cui l'accantonamento del posto si giustifica in quanto non si è ancora concluso il procedimento amministrativo per il riconoscimento nell'ordinamento italiano del titolo di abilitazione conseguito dalla prof. E****e nell'Unione Europea, non riesce a superare il rilievo secondo cui " IL MECCANISMO DELLA RISERVA..OPERANDO QUINDI, PRIVATISTICAMENTE, ALLA STREGUA DI UNA CONDIZIONE RISOLUTIVA, NON PUÒ IMPEDIRE L'ESPLICARSI DI TUTTI GLI EFFETTI GIURIDICI ED ECONOMICI LEGATI AL SUPERAMENTO DEL CONCORSO PER I DOCENTI ABILITATI ALL'ESTERO, TRA CUI, RIENTRA A PIENO TITOLO L'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DOCENZA, anche in considerazione della natura dichiarativa e non certo costituiti va del provvedimento di riconoscimento "**. Il passaggio appena citato fa applicazione di un principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, **la cui ratio risiede nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale non può impedire l'insorgere di un complessivo fascio di diritti, doveri ed obblighi nascenti dalla stipulazione di un contratto individuale di lavoro, sia pure risolutivamente condizionati allo scioglimento della riserva in senso sfavorevole al concorrente ammesso. Secondo il Consiglio di Stato (decreti cautelari nn. 498 -499 -500 -501 del 16 febbraio 2016) " l'inserimento in graduatoria con riserva deve intendersi pienamente anticipatorio della tutela richiesta fino alla definizione nel merito della vicenda processuale, cosicché l'inserimento in graduatoria con riserva deve attribuire le medesime utilità ad essa connaturate e discendenti, ivi incluse la destinazione d i proposte di assunzione sia a tempo determinato che a tempo**



indeterminato ". Il medesimo principio ha trovato applicazione in diverse pronunce dei TAR, alcune delle quali citate nell'ordinanza reclamata. Si legge nella sentenza n. 3400/2019 del TAR Lazio e - Sezione III bis: " **Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso della ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di SALVAGUARDARE LA POSIZIONE SOGGETTIVA DEL CONCORRENTE AMMESSO CON RISERVA, LA QUALE DEVE PER RAGIONI DI INTIMA COERENZA LOGICA E ORDINAMENTALE, ESSERE PRESERVATA E DEVE ESPLICARE EFFETTI IN TUTTE LE FASI PROCEDIMENTALI AMMINISTRATIVE PREVISTE IN VISTA DELL'APPRODO PROVVEDIMENTALE CONCLUSIVO, NELLA SPECIE RAPPRESENTATO DALL'IMMISSIONE IN RUOLO, POICHÉ, ALTRIMENTI, LA STESSA AMMISSIONE CON RISERVA RISULTEREBBE TAMQUAM NON ESSET** ".

Ma anche il Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 29 ottobre 2019, n. 7410 (richiamando sentenza n. 209/2017 e C. di S., III, 8 giugno 2016, n. 2448): "l'ammissione con riserva, anche quando il concorrente abbia superato le prove e risulti vincitore del concorso, è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l'interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è, appunto, subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni e, cioè, "con riserva" di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, senza, però, pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove, aspirazione che sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all'esaurimento della procedura concorsuale e fosse quindi, a quel punto, inutiliter data, vanificando l'effettività della tutela giurisdizionale".

Così anche **Tribunale di Tivoli sezione Lavoro sent 1120/2022 dr. Alessio di Pietro** "Ebbene, l'inserimento con riserva in dette graduatorie regionali ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.D.G. 85/2018 opera alla stregua di una condizione risolutiva e, quindi, non può impedire l'esplicarsi di tutti gli effetti giuridici ed economici legati al superamento del concorso per i docenti abilitati all'estero, tra cui, rientra a pieno titolo l'effettivo svolgimento dell'attività di docenza, anche in considerazione della NATURA DICHIARATIVA E NON CERTO COSTITUTIVA DEL PROVVEDIMENTO DI FORMALE RICONOSCIMENTO (cfr. TAR Lazio Sez. III Bis n. 5928/18). In tale senso, su fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, si è espresso il TAR Lazio Sezione III Bis con le recenti sentenze nn. 3400 e 4886 del 2019, il quale ha evidenziato che LA RATIO DELL'ISTITUTO DELL'AMMISSIONE CON RISERVA deve individuarsi nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva e che, sebbene la riserva accompagni la carriera professionale del docente, la stessa, OPERANDO ALLA STREGUA DI UNA CONDIZIONE RISOLUTIVA, laddove dovesse essere sciolta in malam partem, non può impedire



P'insorgere del complessivo fascio di diritti/doveri/obblighi nascenti dalla stipulazione di un contratto di lavoro individuale".

Del resto la Circolare Miur n. 28597 del 29.7.2022 prevede che *"in ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione".*

Ed ancora, in sede cautelare il Tar Lazio, interrogato sulla doglianza posta quale istanza di annullamento dell'OM 112/22, così statuendo: **"ritenuto dunque che l'ammissione con riserva possa interinalmente consentire, se sussistono gli altri presupposti normativi, la stipula di contratti e che la domanda cautelare debba essere accolta nei termini indicati"** (cfr. all. provvedimento cautelare n. 04094/2022 reg.prov.cau. n. 06087/2022 del 21 giugno 2022).

Del resto, circa la ratio sottesa all'iscrizione con riserva, più volte la giustizia – interrogata sulle riserve in sede cautelari su fattispecie analoghe - si è espressa nel senso di ritenere che la stessa *"deve essere inteso[a] nel senso che l'inserimento stesso è subordinato alla condizione risolutiva del rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso nel merito. Non invece, come sostenuto dal Ministero, nel senso che l'iscrizione con riserva, ancorché in una posizione utile per la nomina, inibisce il conseguimento di quest'ultima, **Se così fosse, del resto, il provvedimento cautelare verrebbe privato della sua utilità, posto che l'interessato, a questo punto, non otterrebbe la nomina e quindi proprio il risultato sostanziale auspicato e giurisdizionalmente perseguito (anche in via cautelare)**".*

Di modo che l'ammissione con riserva debba essere intesa *"nella pienezza della sua effettività, senza cui la tutela cautelare sarebbe nullificata nella sua funzione costituzionale garantita dall'art. 24 Cost., ritenuto che un'esecuzione puramente formale, che non implichi l'attribuzione di un'effettiva posizione utile in graduatoria, allo specifico scopo di salvaguardare la concreta possibilità di scegliere la sede in base alla posizione ed al punteggio maturati in virtù del titolo abilitativo riconosciuto e di ogni altro titolo, risulti in una inottemperanza totalmente elusiva del decisum cautelare, determinando un vulnus di estrema gravità ed urgenza, stanti le circostanze esposte nell'istanza in esame".*

E così il Tar Lazio con ordinanza n. 3400 /2019 ha condiviso l'orientamento per il quale: **"l'ammissione con riserva debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la "carriera" del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta"**.

In fattispecie analoga, in disquisizione della pienezza del diritto alla chiamata contrattuale in presenza di inserimento in graduatoria con riserva, *il Tar Reggio Calabria sull'annullamento previa sospensiva dell'art. 3 del decreto n° 6799 del 27 agosto 2020, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria-AT di Reggio Calabria decreto n°6799: "Ritenuto che le censure sollevate avverso il suddetto provvedimento, nella parte in cui dispone l'accantonamento dei posti in luogo della immissione in ruolo con riserva dei ricorrenti, appaiono prima facie fondati, dovendo condividersi l'orientamento secondo il quale l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale costituito dalla immissione in ruolo, ed altresì nella conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo la riserva accompagnare la "carriera" del suo titolare fino al momento in cui non venga definitivamente sciolta della decisione di inserire i ricorrenti in una apposita graduatoria (TAR Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 10839/2020 che richiama in motivazione TAR Lazio, Roma sez. III bis, sentenza n. 3400/2019); **Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare debba essere accolta e che, per l'effetto, debba disporsi la sospensione del provvedimento impugnato e la conseguente immissione in ruolo con riserva dei ricorrenti fatta salva per l'amministrazione la necessità di stipulare sotto condizione risolutiva il contratto di lavoro dei docenti, per il caso in cui la ripetuta riserva dovesse essere sciolta negativamente; Ritenuto che ai suddetti***

SORRENTO – Corso Italia, 261 – 80067 / NAPOLI – Via Generale Giordano Orsini 46 - 80134

Tel. + 039 081 807 56 48 – Fax + 039 081 8774518 P. Iva 0824 17 81 213 – studio@mclegal.info

pag. 10- www.mclegal.info



adempimenti il Ministero resistente dovrà provvedere entro il termine di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza”.

Di modo che le illegittime previsioni dell'O.M. 112/22 citata si pongono altresì in aperto contrasto con le disposizioni di rango superiore di cui alla legge 107/2015 c.d. “buona scuola” laddove, con l’art. 1 comma 110 di riforma dell’accesso alla professione di docente, si è stabilito che l’abilitazione all’insegnamento rappresenta titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.l.vo 59/2017.

Più precisamente l’art. 1 comma 110 della legge 107/2015, ha previsto che *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente **i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità**”.* Né alcuna limitazione può discendere dalla cautela della riserva attribuita in presenza della provenienza estera del titolo.

Del resto, se così non fosse, perderebbe di alcun significato la necessità che i contratti di pubblico impiego espressamente prevedano l’inclusione di una clausola risolutiva espressa (per il caso di verifica di assenza del titolo e/o di scioglimento negativo della riserva su taluno di essi, sic!).

Al riguardo si legga la **Circolare Miur n. 28597 del 29.7.2022** (cfr. all) che fornisce *“ Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022 che prevede all’art. 2.4 “- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI. L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall’O.M. n. 112/2022, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante. **In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all’Amministrazione**”.*

La predetta normativa recata dall’O.M. 112/22 di fonte secondaria si pone dunque in evidente contrasto con la normativa primaria.

Alla luce delle superiori considerazioni, ne consegue una palese disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione “costituzionalmente orientata” è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che prevede l’equiparazione dei titoli abilitativi comunitari e la possibilità di equiparazione per gli extra comunitari.

Diversamente opinando, vi sarebbe un evidente contrasto con l’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinano in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell’accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall’identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti ad accedere alla prima fascia delle G.I. con diritto la chiamata contrattuale.



Del resto, opinando diversamente, vi sarebbe una palese discriminazione dei ricorrenti rispetto ai loro colleghi inseriti nella I fascia Gps con riserva ai sensi della previgente O.M. n. 60/20 del 10.07.2020, che ha consentito l'inserimento idoneo alla chiamata contrattuale all'interno della I Fascia delle GPS a tutti quei docenti che, come i ricorrenti, hanno conseguito nei termini indicati il titolo di specializzazione per il sostegno/abilitazione all'estero.

Al riguardo, basti significare che dal confronto delle due discipline citate: O.M. 60/2020 e O.M. 112/22, emerge una sostanziale giustapposizione che, verosimilmente, nell'operazione taglia/cuci ha determinato incertezze applicative ed interpretative oggi in discussione.

*o*o

In estrema sintesi, l'ordinanza di cui in parola appare certamente illegittima in quanto:

- 1) viola gli artt.3 e 97 della Costituzione, introducendo un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'attuale anno scolastico ed i precedenti (in relazione ai quali l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 10/7/2020 prevedeva sì l'inserimento con riserva dei docenti in possesso di titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti, ma senza esclusione del diritto all'attribuzione degli incarichi di supplenza);
- 2) determina sostanzialmente un depotenziamento del meccanismo dell'inserimento con riserva, in quanto impedisce al beneficiario dell'inserimento con riserva di ottenere proprio quella tutela anticipatoria cui l'inserimento con riserva è preordinato;
- 3) lo stesso Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, in riferimento al possesso dei titoli esteri, ha ribadito *“la necessità che il Ministero dell'Istruzione, congiuntamente al Ministero dell'Università e della Ricerca, provveda tempestivamente al perfezionamento delle procedure di riconoscimento dei suddetti titoli, individuando, per le competenze di ciascuno, indicazioni sinergiche ed efficaci al fine di garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie che del conferimento delle supplenze, diminuendo il livello di contenzioso e realizzando l'equità di trattamento da parte dell'Amministrazione”* (vedi parere del 22/4/2022);
- 4) viola gli artt.4, 51 e 97 Costituzione., ledendo il diritto al lavoro ed impedendo di fatto l'accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza;
- 5) viola il principio di ragionevolezza e di logica-congruità dell'azione amministrativa, oltre che la direttiva 2005/36/CE].

2. DISAPPLICABILITÀ DELL'O.M. N. 112 DEL 6.05.2022.

Ove si ritenesse di ostacolo al diritto dei ricorrenti l'Ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022 (cfr. all.), questo Giudice del Lavoro potrà comunque disapplicarla. Infatti nella presente controversia è in gioco esclusivamente il diritto soggettivo dei ricorrenti al riconoscimento pieno e sostanziale del diritto all'inclusione nelle graduatorie delle supplenze I fascia GPS.

Il Giudice Ordinario, lo si ricorda non di certo al Giudicante adito, ha il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo nelle controversie (come la presente) in cui il privato lamenta una lesione di un diritto soggettivo da parte della P.A.- Potere espressamente previsto dall'art. 5 L. 2248/1865, All. E. (cd. legge sul contenzioso), il quale testualmente prevede che *“le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge”*. Norma analoga si rinviene nell'art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001 che dispone che *“sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”*. La giurisprudenza se ne è occupata ampiamente. Infatti, in generale *“Il G.O., quando conosce di diritti soggettivi che si assuma essere lesi da atti amministrativi illegittimi, può disapplicare questi ultimi ai sensi dell'art. 5, l. n. 2248 del 1865”* (T.A.R. Roma, 2/10/2019, n. 11492). Più specificamente, la giurisprudenza del



lavoro ha evidenziato come la sussistenza di un atto amministrativo presupposto non possa essere un limite alla competenza del Giudice del Lavoro: *“Deve escludersi che la sussistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, possa costituire limitazione alla competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale ai fini della disapplicazione (art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 18 del d.lgs. 19 ottobre 1998, n. 387), anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto rientri nella residua sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa, dovendosi, altresì, escludere che possa sorgere una pregiudizialità amministrativa”* (Trib. Roma, sez. lav., 01/10/2019, n. 7584). E la S.C. di Cassazione a Sezioni Unite: *“Il giudizio tra un privato e una P.A. non preclude affatto, di per sé (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E) il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione”* (Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33688).

L'ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022 pertanto, ravvisandone la illegittimità, potrà essere disapplicata da codesto Onorevole Tribunale adito.

3. DANNI DA PERDITA DI CHANCES.

L'inclusione in prima fascia GPS con riserva senza diritto alla chiamata contrattuale preclude ai ricorrenti la *chance* di chiamata ed in generale la possibilità di incamerare un reddito lavorativo (potendo evidentemente essere 'scavalcati' nello scorrimento della 1 fascia GPS anche dai docenti ivi inseriti con punteggio inferiore al loro ed, altresì, da quelli inseriti nella seconda fascia con punteggio superiore in tale elenco), ma altresì **la chance professionale di poter svolgere l'attività di docente nell'ambito della specializzazione conseguita al ruolo di sostegno.**

Tale situazione infatti determina l'impossibilità per i ricorrenti di prestare la specifica attività per la quale hanno conseguito la specializzazione e si sono formati (sostegno disabili) e conseguire il punteggio da chiamata dalla relativa fascia di graduatoria (I fascia gps), con la relativa economicità e valenza temporale.

Infatti, il predetto titolo di specializzazione esprime la complessiva preparazione culturale richiesta per l'insegnamento su posti di sostegno, rilasciato a conclusione di un ulteriore periodo di studio, successivo a quello ordinario per il rilascio del diploma/laurea. Il “titolo di specializzazione” attesta infatti l'acquisizione di un livello culturale aggiuntivo, per il quale i ricorrenti anelano assunzione.

Di modo che parte ricorrente subisce ad oggi un pregiudizio non rimediabile, considerate anche le tempistiche per il riconoscimento dei titoli esteri (tempistiche denunciate dallo stesso Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel parere del 22/4/2022 in allegato), soprattutto se si considera che ad oggi - già elasso il termine di 120 giorni dalla domanda formulata dal ricorrente per la determina sull'equiparazione del titolo estero - non vi è stata alcuna pronuncia del Ministero.

Così anche Tribunale di Cassino sezione Lavoro Dr. Pignata, su citato *“ la reclamata, in replica alle avverse deduzioni , ha sostenuto che - come correttamente accertato dal giudice di prime cure - la condotta dell'amministrazione resistente le aveva procurato un danno irreparabile al proprio bagaglio professionale, poiché "le aveva di fatto impedito la partecipazione alle attività preordinate all'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, con conseguente impedimento alla presa in servizio " e impossibilità di partecipare a tutte le attività formative prodromiche all'inizio dell'anno scolastico 2019/2020*

SORRENTO – Corso Italia, 261 – 80067 / **NAPOLI** – Via Generale Giordano Orsini 46 - 80134

Tel. + 039 081 807 56 48 – Fax + 039 081 8774518 P. Iva 0824 17 81 213 – studio@mclegal.info

pag. 13- www.mclegal.info



e allo svolgimento del periodo di prova in qualità di vincitrice di concorso, neo immessa in ruolo. "Quanto al requisito del periculum in mora non v'è dubbio che, pur riconoscendo l'amministrazione scolastica il trattamento economico e gli scatti di anzianità conseguenti alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'impossibilità del concreto svolgersi dell'attività di docenza reca all'istante un danno irreparabile al suo bagaglio professionale, impedendole di maturare l'esperienza di insegnamento effettivamente connessa all'anzianità di servizio riconosciuta sulla carta".

Sul punto, l'ordinanza cautelare su richiamata del TRIBUNALE DI CROTONE DR. SALVATORE MARINÒ DEL 10.11.22 (caso analogo - titolo conseguito all'estero nelle more di riconoscimento - sussistenza periculum e fumus); pag 4: Per quanto esposto, ricorre nel caso di specie l'elemento del fumus boni iuris, sussistendo inoltre il periculum in mora (cioè il pericolo - concreto ed attuale - per la parte ricorrente di subire, nelle more del giudizio di merito, un pregiudizio non totalmente rimediabile), considerato che le tempistiche per il riconoscimento dei titoli esteri (denunciate dallo stesso Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel parere del 22/4/2022) potrebbero impedire alla parte ricorrente (in attesa della decisione sul merito) di ottenere gli anelati incarichi di supplenza per l'intero anno scolastico o, comunque, per buona parte di esso.

Il danno è ulteriormente evidente se si considera che unicamente la chiamata contrattuale da I Fascia GPS (non dalla II fascia) può consentire ai ricorrenti la partecipazione alla proroga del piano straordinario di assunzioni finalizzata alle immissioni in ruolo ai sensi dell'articolo 5-ter del dl n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022 e, dunque, la stabilizzazione del rapporto di lavoro oggi precario e a tempo determinato. Al riguardo, l'art. 59 DL 73/2022 prevede espressamente l'iscrizione ai docenti "anche con riserva di accertamento del titolo". Nello specifico, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124». (Sul punto si richiama nuovamente Tribunale di Genova sent 653/22 del 27.10.22 che ha riconosciuto la valenza dell'inserimento e chiamata da I fascia gps dei docenti specializzati all'estero nelle more del riconoscimento "Dichiara il diritto della ricorrente a stipulare contratti a tempo determinato ovvero ad ottenere nomine dalla GPS prima fascia, posti di sostegno, finalizzate all'immissione in ruolo". Nello stesso senso, le ordinanze richiamate ed allegate).

La già citata ordinanza del **TRIBUNALE DI ROMA DR. ANNAMARIA LIONETTI, N. CRONOL. 111723/2022 DEL 23/11/22** sul punto: "Diversamente ritenendo, l'inserimento con riserva, pure previsto, rimarrebbe privo di utilità per il docente che dovrebbe attendere il completamento del non breve e sollecito iter per l'adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo con conseguente sostanziale inutilità dell'inserimento con riserva nella graduatoria GPS ai fini della partecipazione alle procedure di conferimento dell'incarico a tempo determinato e di reclutamento che nel frattempo sarebbero esaurite".

In sintesi i danni subendi dai ricorrenti sono così sintetizzabili:

SORRENTO – Corso Italia, 261 – 80067 / **NAPOLI** – Via Generale Giordano Orsini 46 - 80134

Tel. + 039 081 807 56 48 – Fax + 039 081 8774518 P. Iva 0824 17 81 213 – studio@mclegal.info

pag. 14- www.mclegal.info



a) **DANNO DA PERDITA DELLA CHANCE DI CONSEGUIRE UN INCARICO A TEMPO INDETERMINATO.**

Considerato che ai sensi dell'articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, che ha prorogato per i soli posti di sostegno quanto previsto lo scorso anno dal DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, **è possibile, per i docenti iscritti nelle GPS sostegno prima fascia a.s. 2022/23, ottenere incarichi finalizzati al ruolo.**

b) **DANNO DA PERDITA DI CHANCES DI CONSGUIRE SUPPLENZE.**

Considerato che ai sensi dell'art.12 dell'Ordinanza Ministeriale n.112 del 06.05.2022 per l'**attribuzione delle supplenze** (annuali fino al 31 agosto, temporanee sino al termine delle attività didattiche, temporanee per assenze brevi) **vengono utilizzate nell'ordine susseguente** le seguenti graduatorie:

- GaE (graduatorie ad esaurimento);
- GPS I fascia;
- GPS II fascia;

gli aspiranti in possesso di titolo di specializzazione/abilitazione all'insegnamento del sostegno (sia pure conseguito all'estero) iscritti con riserva in I fascia a cui è negata la possibilità di contrattualizzazione, si vedranno di fatto "scavalcati" nel conferimento dell'eventuale incarico da:

- tutti coloro che si trovano nella graduatoria di I fascia (anche con punteggio inferiore al loro);
- tutti coloro che si trovano nella graduatoria di II fascia con punteggio superiore.

E' bene a questo punto specificare che le chiamate cui potenzialmente possono ad oggi accedere i ricorrenti (dallo scorrimento della graduatoria di II fascia), sono possibili unicamente IN PRESENZA (ovvero qualora vi sia ancora presenza) DI POSTI RESIDUI all'esito della chiamata di tutti gli aspiranti inclusi nella prima fascia GPS!!

c) **DANNO SOSTANZIALE ATTUALE E DA PERDITA DI CHANCES NELLE FUTURE GRADUATORIE.**

Considerato infine che, per ogni mese di incarico, ai docenti che stipuleranno contratto di supplenza verranno attribuiti 2 punti ulteriori in graduatoria (fino ad un massimo di 12 per anno completo), i ricorrenti inclusi con riserva e senza diritto alla contrattualizzazione, potranno essere "scavalcati" **anche nelle future graduatorie** da coloro che, risultando oggi in posizione più bassa, si vedranno a breve attribuire l'incarico al loro posto.

7. PER MERO SCRUPOLO DIFENSIVO. SULLA GIURISDIZIONE DEL G.O.

Al fine di sgombrare il campo da ogni eventuale questione attinente alla giurisdizione, si rileva che la Corte di Cassazione ha riconosciuto costantemente la giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie relative al diritto al collocamento in graduatoria, poiché vengono in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili **diritti soggettivi** dei lavoratori, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria. In altri termini la controversia non inerisce a procedure concorsuali, bensì all'inserimento di coloro che sono già in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (Cass., Sez. Un., ordinanza 16756 del 23.7.2014; cfr. Cass. Sez. Un., n. 3032/2011; Cass., Sez. Un., 22805/10). Tale pronuncia si pone peraltro in linea con un orientamento consolidato della Cassazione (Cass., Sez. Un., 18479/2010; Cass., Sez. Un., 17466/2009; Cass., Sez. Un., 3399/2008; Cass., Sez. Un., 3401/2008) che ha sempre escluso l'inerenza a procedure concorsuali per l'accesso alle graduatorie permanenti. Di recente, inoltre, *"Appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione sulle domanda volta all'inserimento dell'insegnante nelle graduatorie ad esaurimento – previa eventuale disapplicazione degli atti*



amministrativi illegittimi presupposti -, non avendo essa ad oggetto procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno al pubblico impiego bensì un diritto soggettivo" (Trib. Pescara, Sez. Lav., 26/01/2016, n. 66).

In siffatto contesto, si è, quindi, affermato il seguente principio di diritto (ribadito, tra le altre, da Cass., S.U., n. 21196/2017, cit.): *"ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione, in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Nel caso in esame ricorre tale ultima situazione, giacché il ricorrente deduce di vantare il diritto soggettivo all'inserimento nella I fascia delle G.P.S., chiedendo, pertanto, di essere ivi inserito, in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge. Va, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario".* Da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 16-04-2019) 26-06-2019, n. 17123.

Orbene, le questioni sollevate con il presente ricorso, non riguardano il procedimento amministrativo di formazione delle graduatorie quanto, piuttosto, il segmento successivo dell'attività della p.a. afferente alla costituzione del rapporto del lavoro a tempo determinato con i soggetti utilmente collocati negli anzidetti elenchi graduati, venendo in rilievo posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.

Del resto, l'azione de qua attiene alla fase successiva all'elaborazione delle graduatorie [Si deve ricordare, peraltro, che l'inserimento della ricorrente nella I fascia Gps è avvenuta unicamente (decreto n.5070 del 22.8.22 UST Sondrio) all'esito di formale diffida della predetta all'USR oggi resistente che originariamente aveva adottato un provvedimento di ESCLUSIONE sic et simpliciter della docente dalla fascia (cfr. all. decreto UST Sondrio del 10.8.22 n. 4875)], ovvero alla fase CONTRATTUALE del rapporto, di indubbia pertinenza del Giudice ordinario del lavoro. Sul punto, recentissimamente, si sono susseguite numerosissime pronunce anche della giustizia amministrativa che ha difatti denegato la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Si veda al riguardo, da ultimo, la sentenza Tar Lazio, sez. III bis, n.16133/2022,

Si veda tra molte TAR LAZIO N. 16133/2022 DEL 2.12.2022 *"A fronte di un petitum formale consistente nell'impugnazione della richiamata ordinanza, quantomeno per i profili di illegittimità derivata che dalla stessa si sarebbero riverberati sulle successive procedure di scorrimento delle graduatorie per le supplenze, emerge, ad una successiva e più attenta analisi da condursi in applicazione del richiamato criterio del petitum sostanziale, intesa a svelare la reale situazione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela in giudizio (causa petendi), come la pretesa attorea riguardi la tutela del suo diritto alla stipula di un contratto di lavoro, per effetto dello scorrimento della graduatoria. ...In altri termini, a venire in rilievo sono contestazioni che si concentrano su quanto occorso nello iato temporale successivo alla formazione delle GPS e che ricadono, pertanto, nella fase di costituzione del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica, che l'art. 63 t.u.p.i. devolve espressamente alla cognizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo né questioni riferibili a procedure concorsuali, né tantomeno alla legittimità, in via principale, di atti c.d. di "macro-organizzazione", dovendosi rammentare come solo in questi ultimi due casi è rinvenibile una giurisdizione residuale del g.a. in materia di contenziosi riferibili al pubblico impiego".*

Si segnala poi Tar Lazio n. 11652/22 per la quale ormai pacificamente *"facendo applicazione del criterio del petitum sostanziale, è possibile scorgere la reale situazione giuridica soggettiva vantata dalla parte ricorrente. Quest'ultima, essendo riconducibile alla fase di costituzione del rapporto di lavoro e non a quella di formazione delle graduatorie e non avendo, dunque, consistenza di*

SORRENTO – Corso Italia, 261 – 80067 / **NAPOLI** – Via Generale Giordano Orsini 46 - 80134

Tel. + 039 081 807 56 48 – Fax + 039 081 8774518 P. Iva 0824 17 81 213 – studio@mclegal.info





interesse legittimo quanto, piuttosto, di diritto soggettivo, postula che l'odierna controversia debba essere conosciuta dal g.o., spettando a quest'ultimo il potere di accertare la sussistenza, o meno, del diritto di parte ricorrente, ove utilmente collocata nelle graduatorie di interesse, alla stipula del contratto di lavoro, rendendolo effettivo mediante la disapplicazione della clausola lesiva contenuta nell'ordinanza presupposta, così come anche indicato dal richiamato art. 63, co. 1 T.U.P.I.11608/22).

Si vedano poi anche Tar Lazio III sez b n. 11501/22 n. 11652/22 n. 11608/22

*o*o*o*

Tanto premesso e ritenuto, i ricorrenti, come sopra domiciliati, rappresentati e difesi, tenuto altresì conto dell'istanza formulata ai sensi dell'rt. 151 cpc come di seguito

Ricorrono

All'Onorevole Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

fissata con decreto udienza:

- A) **Accertare e dichiarare** il diritto dei ricorrenti specializzati all'estero sul sostegno, già inseriti in prima fascia GPS con riserva del riconoscimento del titolo estero, a stipulare contratti a tempo determinato ed/o a ottenere nomine da GPS 1 fascia sostegno finalizzate al ruolo (previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228) in base alla posizione occupata nella GPS sostegno e nelle rispettive graduatorie di II Fascia d'Istituto della provincia di Torino, c.c. ADSS, valida per gli aa.ss. 2022-23 e 2023-24, con effetti retroattivi dalla domanda di inserimento e/o dalla diversa ritenuta di giustizia e/o con provvedimento di cautela degli effetti temporali per la decisione giudiziale, con conseguente **condanna** delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- B) Quanto su richiesto **previa eventuale disapplicazione** dell'ordinanza Ministeriale n. 112/2022 del 6.5.22, che, nell'individuare il diritto dei possessori entro il 20 luglio 2022 della specializzazione al sostegno conseguito all'estero, all'inclusione nelle graduatorie di prima fascia GPS con riserva, non contempla illegittimamente il conseguimento di qualsivoglia conseguenziale effetto pratico ed esclude il diritto alla loro chiamata contrattuale;
- C) **Accertare e dichiarare** quindi il diritto degli istanti – nelle more dello scioglimento della riserva sul titolo estero e con effetti retroattivi dalla domanda di inserimento e/o dalla diversa ritenuta di giustizia e/o con provvedimento di cautela per gli effetti temporali della decisione giudiziale - all'idoneità alla chiamata contrattuale nella prima fascia delle graduatorie GPS nelle quali sono inseriti, **accertando e dichiarando** e riconoscendo, a tal fine, l'illegittimità della preclusione alla scelta delle sedi vevoli per la graduatoria di prima fascia Gps e, di conseguenza, **accertando e dichiarando** e riconoscendo le sedi scelte dai ricorrenti per la seconda fascia, utili anche ai fini della chiamata per la prima fascia GPS;
- D) Con ogni conseguente **condanna** delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti utili.
- E) Adotti ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore dei ricorrenti in solido e pro quota.

Con riserva di ogni eventuale azione risarcitoria del danno.

*o*o*o*





MC LEGAL
MAZZOLA CARRELLA & ASSOCIATI

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore ricompreso nello scaglione fino ad euro 26.000,00 e pertanto sconta il pagamento del contributo unificato pari ad euro 118,50.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si formula sin d'ora rispettosa istanza di eventuale integrazione documentale e probatoria ex art 421 cpc qualora sussista -a parere dell'Onorevole Giudicante del Lavoro adito- l'opportunità di integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti e, quindi, di colmare eventuali lacune.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti (per ciascun ricorrente in separata cartella);

- Ricorso ex art 414 cp; Procure alle liti.

1. Domanda di inserimento ed aggiornamento graduatorie;
2. Istanza di scioglimento della riserva;
3. Richiesta di equiparazione del titolo (con ricevute);
4. Istanza informatizzazione nomine supplenze;
5. Diffida scelta sedi (con ricevute);
6. Graduatorie provinciali per le supplenze;
7. Circolare MIUR supplenze del 29.7.2022 n. 28597;
8. Decreto 188/22 del 21.7.22 Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;
9. Avviso MIUR 28656 del 1.8.22 Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112;
10. Avviso Miur Apertura Procedura Digitale – n. 18095.11-05-2022;
11. Ordinanza Ministeriale n.60/2020;
12. Tar Lazio ordinanza cautelare sospensiva n. 6087 del 21.6.22;
13. Tribunale-di-Messina-Ordinanza cautelare-n.-89-2021-del-18.10.21;
14. Titoli con apostille – richieste di riconoscimento.

Sorrento/Torino, lì

Avv. Daniela Maria Carrella

Avv. Liberato Mazzola

Avv. Gaia Maria Carrella

ISTANZA PER LA TRATTAZIONE DA REMOTO

SORRENTO – Corso Italia, 261 – 80067 / **NAPOLI** – Via Generale Giordano Orsini 46 - 80134

Tel. + 039 081 807 56 48 – Fax + 039 081 8774518 P. Iva 0824 17 81 213 – studio@mclegal.info

pag. 18- www.mclegal.info





preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante collegamenti audiovisivi a distanza ovvero mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

FORMULA RISPETTOSA ISTANZA

qualora il Giudice adito ritenga opportuno, così come previsto dall'art. 221 commi 4 e 6 del DL 34-2020 modificato in sede di conversione dalla L. 77/2020, di voler disporre che l'udienza a disporsi con decreto si svolga in remoto **MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI A DISTANZA, ovvero, in subordine sia sostituita dal deposito telematico di note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.

ISTANZA PER LA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla effettiva chiamata contrattuale a scorrimento delle graduatorie GPS di I fascia allegate.

Le supplenze vengono assegnate ad opera dell'Ufficio Scolastico Regionale di competenza attingendo alle GAE (graduatorie in esaurimento, peraltro esaurite per l'area del sostegno) GPS I fascia e GPS II e della posizione ivi occupata in base al punteggio e ciò anche per supplenze brevi e saltuarie assegnate ad opera dei Dirigenti Scolastici che comunque attingono alle stesse GPS provinciali limitatamente per gli aspiranti che abbiano esplicitamente scelto il loro Istituto.

Ciò implica che gli aspiranti alle supplenze attualmente inseriti nelle ridette Graduatorie potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno dei ricorrenti che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il riconoscimento del diritto alla chiamata dei ricorrenti.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut sopra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie I e II Fascia delle G.P.S. e nella II e III fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Torino, valide per il biennio 2022/2024.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di I° fascia delle GPS e d'Istituto, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare, ove ritenuto opportuno e/o necessario, la notifica agli eventuali controinteressati **mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet, nella specie**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, c.f. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, in persona del con sede al Viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege presso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Via Arsenale, 21 ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;

SORRENTO – Corso Italia, 261 – 80067 / **NAPOLI** – Via Generale Giordano Orsini 46 - 80134

Tel. + 039 081 807 56 48 – Fax + 039 081 8774518 P. Iva 0824 17 81 213 – studio@mclegal.info





MC LEGAL
MAZZOLA CARRELLA & ASSOCIATI

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U..

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al Ministero dell'Istruzione convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, c.f. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, in persona del l.r.p.t. con sede al Viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege presso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Via Arsenale, 21 ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;

-UFFICIO V SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE – AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO PROVINCIALE DI TORINO, c.f. 97613140017, Torino, Via Vittorio Emanuele, 70; in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino Via Arsenale, 21 ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;

- Autorizzare la notificazione nei confronti di docenti iscritti nella I - II e III fascia delle graduatorie GPS degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dei ricorrenti, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami/2> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “ai docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie I e II Fascia delle G.P.S. e nella II e III fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Torino, valide per il biennio 2022/2024”;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Sorrento, data deposito *Avv. Daniela Maria Carrella* *Avv. Liberato Mazzola* *Avv. Gaia Maria Carrella*

SORRENTO – Corso Italia, 261 – 80067 / **NAPOLI** – Via Generale Giordano Orsini 46 - 80134

Tel. + 039 081 807 56 48 – Fax + 039 081 8774518 P. Iva 0824 17 81 213 – studio@mclegal.info

pag. 20- www.mclegal.info

Firmato Da: CARRELLA DANIELA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 714c9f823e9fda1

